



COMUNE DI BELLUSCO

PROVINCIA DI MILANO

ALLEGATO n. 3
delibera n. CC n-29
in data 24.03.97

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI SPAZI
E AREE PUBBLICHE PER CIRCHI
E SPETTACOLO VIAGGIANTE



COMUNE DI BELLUSCO

PROVINCIA DI MILANO

ART.1

OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 L.18/03/1968 n° 337, ha per oggetto la concessione di aree comunali per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante.

Il presente Regolamento si pone in rapporto di specialità con quello inerente la concessione di spazi ed aree pubbliche, al quale si farà riferimento per le attività collaterali quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

ART.2

ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE CLASSIFICAZIONE DEI CIRCHI EQUESTRI

Sono considerate attività dello spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso.

I circhi equestri sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) circhi di prima categoria, con numero di posti superiori a 2.000 a tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri;
- b) circhi di seconda categoria, da 1.000 a 2.000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;
- c) circhi di terza categoria, da 600 a 900 posti ed asse del tendone da 35 a 38 metri;
- d) circhi di quarta categoria, da 350 a 500 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;
- e) circhi di quinta categoria da 100 a 300 posti ed asse del tendone da 20 a 28 metri.

ART.3

AREE COMUNALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

L'Amministrazione Comunale individua l'area disponibile per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante in Piazza Libertà, per la superficie disponibile evidenziata in allegato e pari a mq. 3.145 di cui:

_ 60% destinati all'effettiva installazione delle strutture;

— 40% destinati alla circolazione dei soli pedoni.

ART.4
CONCESSIONE DELLE AREE
E AUTORIZZAZIONE DI AGIBILITA'

La concessione delle aree per le singole attrazioni e gli atti conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, su domanda degli esercenti che dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima del periodo richiesto per l'installazione. Le domande che perverranno dopo tale periodo saranno considerate fuori termine e quindi archiviate. Della data farà fede il timbro postale.

Le domande dovranno specificare le generalità complete, il numero di codice fiscale, la residenza dell'esercente, la precisa denominazione dell'attrazione, il periodo per la concessione, le esatte misure d'ingombro (cassa, pedane, cancelli, ecc...); alla domanda dovrà essere allegata, ove non prodotta in precedenza, fotocopia dell'autorizzazione ministeriale valida per l'anno in corso.

In caso di decesso del titolare, ed in attesa di autorizzazione ministeriale, il successore produrrà dichiarazione dell'Associazione di categoria attestante la presentazione, all'Autorità competente, dell'istanza e della documentazione per ottenere la prescritta autorizzazione.

La richiesta da parte di una Società deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la legale costituzione della stessa ed il nome dei soci, con l'obbligo dell'aggiornamento, compresi gli adempimenti antimafia.

Le concessioni dell'area comunale sono di norma temporanee, per periodi non eccedenti i 30 giorni, eventualmente prorogabili fino a 60.

La relativa autorizzazione di agibilità dovrà indicare il tipo di attrazione, il titolare esercente, il numero degli addetti, dei carriaggi, il periodo di montaggio e smontaggio dell'impianto e quello obbligatorio di esercizio, gli orari di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio di attrazione.

ART.5
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'AREA

Gli esercenti che intendono installare le loro attrazioni sulle aree comunali vengono iscritti in apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati nelle lettere successive.

Le graduatorie sono approvate dalla Giunta Municipale. L'Ufficio, per ogni tipologia di attrazione predispone distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri:

a) anzianità di frequenza: punti 10 per ogni anno;

b) anzianità di domanda continuativa con la medesima attrazione: punti 1 per ogni anno (l'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito;

c) anzianità di autorizzazione ministeriale con la medesima attrazione: punti 1 per ogni anno.

d) anzianità di appartenenza alla categoria in base al numero di T.F. : punti 0,50 per anno.

La concessione per le piccole attrazioni con superficie di ingombro non superiore a mq.3, non sarà valutata ai fini del punteggio di cui al precedente punto a), ma inserite in apposita graduatoria di presenza nel parco. Il periodo massimo valutabile retroattivamente è di 20 anni. La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria.

Le attrazioni di assoluta novità o grande spettacolarità potranno essere inserite nell'organico del parco, in deroga alle disposizioni del presente articolo, su determinazione del Sindaco o Suo Delegato; per attrazioni dello stesso tipo o comunque similari la priorità di assegnazione del posteggio sarà valutata in conformità ai requisiti di cui ai punti a), b), c).

ART.6

RINUNCE, SOSTITUZIONI E CAMBI, SUBENTRI

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione al competente Ufficio, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione. La mancata partecipazione, senza che siano adottati validi motivi giustificativi, comporterà la perdita di 30 punti tra quelli acquisiti.

Nell'eventualità che un concessionario dichiari di non poter partecipare alla manifestazione per gravi danni vandalici subiti, lo spazio a Lui assegnato verrà congelato per tutto il periodo della manifestazione stessa.

Fermo restando che ogni sostituzione o cambio di attrazione può essere consentito solo allorquando non debbano essere escluse dal parco attrazioni già partecipanti: il punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 5 rimane invariato se l'attrazione precedentemente installata è sostituita con altra dello stesso tipo, purchè la superficie d'ingombro (espressa in mq) di questa non superi il 10%, il 20% e il 30% rispettivamente per le grandi, medie e piccole attrazioni. In caso di eccedenza delle percentuali sopra indicate il

punteggio relativo alla lettera a) dell'art. 5 sarà ridotto di 30 punti e potrà essere consentito ogni tre anni di partecipazione e, semprechè gli aumenti non impediscano la collocazione di altre attrazioni aventi diritto.

Ai fini della formulazione della graduatoria, il cambio di una attrazione con un'altra di diverso tipo da quelle esistenti nel parco e con misure pari o inferiori alla vecchia attrazione NON COMPORTA perdita di punteggio, se eccedente le misure di ingombro, il punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 5, sarà ridotto di 30 punti. In caso di cambio di attrazione con altra che però è già esistente nel parco, semprechè non debbano essere escluse attrazioni già partecipanti, e nel rispetto dell' "Organico di Parco", le cui misure siano pari o inferiori, il punteggio sarà ridotto di 40 punti, se eccedente le misure di ingombro, il punteggio verrà ridotto di 60 punti, entrambi i casi relativamente al punto a) dell'art. 5.

In caso di subentro per atto tra vivi al subentrante sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza maturata dal dante causa; in caso di subentro mortis causa tale anzianità sarà riconosciuta a quel solo erede, designato con valido atto notarile, che tutti gli aventi diritto riterranno titolare della concessione.

ART. 7 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E DI SOSTITUZIONE RAPPRESENTANZA

Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto ed ottenuto la concessione. Ogni sub concessione, comunque simulata, comporta l'immediata revoca della concessione e l'esclusione per le successive due edizioni della stessa manifestazione.

In caso di sinistro accertato, che abbia provocato gravi danni all'attrazione, potrà dar luogo, peraltro, alla sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo di proprietà di terzi.

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente; lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto.

Nel caso di società la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi che dimostri di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali.

ART. 8 PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti prescrizioni per l'installazione delle attrazioni:

a) l'attrazione deve avere apposto permanentemente ed in maniera visibile l'autorizzazione ministeriale. Le attrazioni mancanti di tale contrassegno sono considerate non idonee e pertanto escluse dalle concessioni;

b) ottemperare a tutte le prescrizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo e, per il corretto montaggio delle attrazioni, la propria dichiarazione sottoscritta;

c) iniziare l'attività alla data prevista;

d) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;

e) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione di agibilità;

f) provvedere al deposito cauzionale di £ 100.000 per ogni attrazione, che l'Amministrazione potrà incamerare, fatta salva ogni altra azione che al Comune potesse competere, a fronte di spese sostenute per inadempienze al presente Regolamento.

g) ogni attività dello spettacolo viaggiante non potrà comportare disturbo della quiete pubblica e, perciò, non potrà essere corredata da emissioni sonore dopo le ore 23.00 e prima delle ore 14.00.

Restano salvi eventuali oneri e modi di esercizio stabiliti dall'Amministrazione o dalla C.P.V. al momento di esprimere il parere tecnico di competenza, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 9 TASSA O.S.A.P.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, determinata secondo il relativo Regolamento e le agevolazioni previste in materia di attività dello spettacolo viaggiante.

Il pagamento potrà essere effettuato in unica o in singole soluzioni, presso la Tesoreria, a mezzo di conto corrente intestato al Comune, oppure tramite bollettario.

Il mancato pagamento di quanto dovuto nei termini escluderà il concessionario da nuove assegnazioni per almeno due anni e potrà essere riammesso solo quando avrà estinto ogni debito.

ART.10
SISTEMAZIONE DI ROULOTTES
E CARRI ATTREZZI

La sistemazione delle roulotte di abitazione dei titolari della concessione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione.
Essi sono tenuti poi alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei Regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

ART.11
RESPONSABILITA' CIVILE

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale.
E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità verso terzi.

ART.12
SANZIONI

Per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dallo stesso, ai trasgressori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla Legge 3.5.1967 n° 317 e 24.12.1975 n° 706, sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dal T.U. della Legge Comunale.

ART.13
NORME ACCESSORIE

Gli orari di esercizio giornaliero delle attrazioni saranno determinati nell'atto di concessione.
Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla L. 337/68 e alle circolari ministeriali di attuazione, al T.U. di P.S. e relativo Regolamento, nonché, lo Statuto ed il Regolamento di Polizia Municipale del Comune.

ART.14
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.29 del 24.03.1997, esecutivo il 09.04.1997.

1° PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 26.03.1997 al 10.04.1997 senza opposizione.

Controllato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 24.03.1997 al n.472.

2° PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 06.05.1997 al 20.05.1997.

ENTRATO IN VIGORE IL 21.05.1997

Inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune.

Bellusco, li 21.05.1997



Il Segretario Comunale
Miraglia Dr.ssa Claudia

